

NOVITA' FISCALI 2009 (DL 185/08-FINANZIARIA 2009

SINTESI TRATTA DAL SITO DE "IL SOLE 24 ORE" a cura dello STUDIO TULLI

Decreto Legge 185/08 (Misure anticrisi) e Legge Finanziaria

Articolo 1

Bonus straordinario

Varato un bonus straordinario destinato ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito.

L'importo del beneficio è determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo, da un minimo di 200 euro a un massimo di mille euro.

Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo ad hoc, per l'anno 2009, con una dotazione di 2,4 miliardi, finanziati dalle maggiori entrate derivanti dal decreto legge anticrisi. Avranno:

- 200 euro i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15mila euro;
- 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro;
- 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro;
- 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro;
- 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro;
- 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con reddito complessivo familiare fino a 35mila euro.

Il bonus è attribuito a un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la social card. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa o sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati contenuti nella richiesta autocertificata presentata dagli interessati entro il 28 febbraio 2009 (prima la data era il 31 gennaio).

La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, ai quali non spetta alcun compenso.

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007.

Se il bonus richiesto è riferito al periodo d'imposta 2008 il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in base ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009.

Articolo 2

Mutui prima casa

Disposizioni in tema di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

È stabilito che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.

La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Le disposizioni si applicano soltanto all'importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Fra le novità introdotte alla Camera la non applicazione degli onorari notarili, ma del solo rimborso delle spese, all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi.

La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, ove espressamente richieste dal cliente.

Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del DI 7/2007) non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.

È stato anche chiarito che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.

La disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile viene estesa anche ai mutui rinegoziati.

Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l'effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, o, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi. Banche e intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Individuate sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

Dal 1° gennaio 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è estesa anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui.

Articolo 2, comma 5 bis

Assegni familiari

Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

Articolo 2, comma 5 ter

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Viene incrementata di 20 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Le risorse del Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

La dotazione del Fondo viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole Regioni e i Comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse.

Articolo 3, comma 13 bis

Imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli

Viene ridotta a 50 euro (da 150,80 euro), l'Itp (imposta provinciale di trascrizione) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli. Anche la cancellazione delle ipoteche è esente dall'imposta.

Articolo 4, commi 1 e 1 bis

Fondo per il credito dei nuovi nati.

Istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo di credito per i nuovi nati": si tratta di un fondo rotativo finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari con lo scopo di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento.

Il Fondo ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011. Le risorse arrivano dal Fondo per le politiche della famiglia.

Un decreto non regolamentare emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dell'Economia, definirà criteri e modalità di funzionamento del Fondo e il rilascio e l'operatività delle garanzie. Il Fondo dispone anche di una integrazione di 10 milioni di euro disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare.

Articolo 6, commi 4 quater e 4 quinquies

Detrazione per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti

Prorogata all'anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009. La detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2011.

Articolo 9

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione

Disposizioni in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che sono disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso Iva sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo previsto dall'articolo 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005).

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato allo scopo di estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari.

La relazione tecnica a corredo della norma in esame chiarisce che la nuova disposizione prevede l'integrazione del fondo per i debiti pregressi al fine sia di consentire all'amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento, secondo i criteri di contabilità nazionale, è considerato come regolazione debitoria pregressa.

Articolo 16, comma 5

Ravvedimento e sanzioni

In tema di ravvedimento da parte del contribuente riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Articolo 16 bis

Semplificazione per famiglie e imprese

Varate nuove disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e le comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni).

I cittadini comunicheranno agli uffici le variazioni delle posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile.

Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo, l'anagrafe trasmetterà le variazioni all'Indice Nazionale della Anagrafi (Ina), che le renderà disponibili alle amministrazioni pubbliche.

La richiesta da parte dell'amministrazione di documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l'annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce d'ora in poi una violazione dei doveri d'ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.

Articolo 16 bis, commi 5 e 6

Posta elettronica certificata per cittadini e amministrazioni pubbliche

A tutti i cittadini che ne facciano richiesta, sarà assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

La posta elettronica certificata sarà usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

Alle amministrazioni pubbliche è imposto l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

Un Dpcm individuerà le modalità di rilascio della posta elettronica certificata e le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing.

Articolo 16-bis, commi 11 e 12

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis del DI 510/1996 si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni sono trasmesse dall'Inps, in via informatica, ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, all'Inail, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 (in base a questa norma le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo).

Articolo 18, comma 4 bis

Emergenza abitativa

Per una celere attuazione del piano casa, previsto dall'articolo 11 del DI 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008, viene previsto che le misure possono essere realizzate anche mediante di risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fas (Fondo aree sottoutilizzate) di pertinenza di ciascuna regione.

Articolo 19, comma 18

Latte artificiale e pannolini (articolo 19, comma 18)

Stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2009 per il rimborso delle spese per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età. Destinatari dei rimborsi sono i beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, comma 29, del DI 112/2008).

Articolo 33

Indennità di vacanza contrattuale (articolo 33)

Liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico per il 2008.

Per il personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (Vigili del fuoco e personale delle carriere diplomatica e prefettizia), l'erogazione, con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009, e cioè del 2008, nel caso in cui non sia corrisposta durante il 2008.

Non applicazione delle disposizioni al personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del Dlgs 165/2001), nel caso in cui sia il trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge, quale, ad esempio, i magistrati il personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, i professori e i ricercatori universitari.

Le eventuali somme erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009, da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti sono quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere,

con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale al proprio personale.

LEGGE FINANZIARIA 2009 (22 Dicembre 2008 n. 203)

Articolo 2, comma 6

Asili nido

Va a regime la proroga della detrazione Irpef , nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.

Articolo 2, comma 7

Trasporto pubblico locale, detrazione Irpef per l'abbonamento

Prorogata fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di detrarre il 19% delle spese documentate (non più di 250 euro) sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il beneficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite. La detrazione Irpef massima è quindi di 47,50 euro.